

FONDAZIONE DR. VITTORIO E DR. TERESA CORNARO
Borse per studi accademici
LUGANO / CASTAGNOLA

REGOLAMENTO

Art. 1

Importo delle borse

L'importo della o delle borse annuali è fissato dal Consiglio di Fondazione. La o le borse vengono assegnate secondo le norme dello Statuto della Fondazione.

Art. 2

Concorso

Il Consiglio, a seconda delle possibilità della Fondazione, apre un concorso con pubblicazione nel Foglio Ufficiale del Canton Ticino e nei quotidiani della regione.

Art. 3

Documentazione per il concorso

Gli aspiranti richiedono il modulo per la candidatura, al quale dovranno essere allegate copia della tassazione cantonale propria e/o dei genitori e copia dei titoli di studio.

Art. 4

Assegnazione

L'assegnazione della o delle borse avviene seguendo l'ordine di preferenza di cui all' Art. 4 dello Statuto della Fondazione. Il Consiglio può eventualmente suddividere l'importo di una sola borsa in più parti.

./.

FONDAZIONE DR. VITTORIO E DR. TERESA CORNARO
Borse per studi accademici
LUGANO / CASTAGNOLA

Art. 5

Profitto

Il o gli assegnatari di borse sono tenuti a presentare alla fine di ogni corso o parte di esso gli attestati di frequenza e di profitto. Quando il o i beneficiari giustificano di aver seguito con profitto e zelo gli studi intrapresi, ad essi sarà data preferenza per la continuazione e ciò però ad esclusivo giudizio del Consiglio.

Art. 6

Sospensione del pagamento

È facoltà del Consiglio sospendere il pagamento dell'importo della borsa quando il beneficiario non frequenta i corsi e quando il risultato degli studi sia insufficiente.

Art. 7

Versamento della borsa

L'importo complessivo della borsa viene versato in due rate: all'inizio ed alla metà del corso annuale.

Art. 8

Insindacabilità delle decisioni

Tutte le decisioni del Consiglio di Fondazione sono insindacabili, sia per i concorrenti, sia per i beneficiari delle borse, sia per terzi.

Lugano, 25 agosto 1995

Il Consiglio di Fondazione